

C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I A C Q U I S T O

I. Ambito di applicazione/entità

Le presenti condizioni generali di acquisto ("CGA") si applicano a tutti i rapporti commerciali tra la società Lehmann Natur Gesellschaft zur Erzeugung und zum Vertrieb ökologischer Produkte GmbH (Società a responsabilità limitata per la produzione e vendita di prodotti biologici) con sede a Meerbusch, registrata nella camera di commercio di Neuss al n. HRB 19089 (qui di seguito "lehmann natur") produttori e fornitori ("fornitore"). Le CGA si applicano solo se il fornitore è un imprenditore (art. 14 BGB – del Codice civile tedesco), una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico.

Le CGA si applicano in particolare ai contratti per la vendita e/o la consegna di prodotti ortofrutticoli biologici ("merci"), indipendentemente dal fatto che il fornitore produca i beni stessi o li acquisti dai fornitori (art. 433, 651 BGB). Salvo accordo contrario, le CGA si applicano nella versione vigente al momento dell'ordine da lehmann natur o almeno nella versione comunicata per ultimo al fornitore come accordo quadro anche per contratti futuri simili, senza che ci sia necessario farvi riferimento in ogni singolo caso.

Queste CGA si applicano in modo esclusivo. I termini e le condizioni divergenti, in conflitto o supplementari del fornitore diverranno parte del contratto solo se e nella misura in cui ne abbiamo espressamente acconsentito per iscritto. Questo requisito di approvazione si applica in ogni caso, ad esempio, anche se accettiamo consegne senza prenotazione, conoscendo i termini e le condizioni del fornitore.

In singoli casi, gli accordi individuali con il fornitore (inclusi gli accordi accessori, le aggiunte e le modifiche) hanno in ciascun caso la priorità su queste CGA. Per il contenuto di tali accordi, fatta salva la prova contraria, prevarrà un contratto scritto o la nostra conferma scritta.

Dichiarazioni e indicazioni giuridicamente vincolanti del fornitore per quanto riguarda il contratto (ad esempio l'impostazione di un termine, promemoria, ritiro) sono in forma scritta, ossia in forma scritta o testuale (es. lettera, e-mail, fax). Regolamenti di forma legale e ulteriori prove, in particolare in caso di dubbio sulla legittimità del dichiarante rimangono inalterati.

II. Conclusione del contratto

Il nostro ordine è vincolante non prima del recapito o della conferma scritta. Per errori evidenti (come la digitazione e il calcolo errato) e l'incompletezza dell'ordine, compresi i documenti dell'ordinativo, il fornitore deve notificarci l'accettazione ovvero la correzione prima dell'ordinativo; altrimenti il contratto è considerato non concluso.

III. Tempi di consegna e ritardi sulla consegna

Il tempo di consegna specificato da lehmann natur nell'ordine è vincolante. Il fornitore è obbligato a informarci immediatamente per iscritto se non sia in grado di rispettare i tempi di consegna concordati, per qualsiasi motivo.

Se il fornitore non fornisce o non consegna entro il periodo di fornitura concordato o se sia in stato di default, i nostri diritti - in particolare per il regresso e risarcimento del danno - sono determinati dalle disposizioni di legge. Il regolamento in III. Il paragrafo 3 rimane inalterato.

Se il fornitore è inadempiente, lehmman natur può - in aggiunta a ulteriori richieste legali - richiedere un risarcimento forfettario del nostro danno per il ritardo nella misura del 1% del prezzo netto per settimana di calendario completata, ma non più del 5% del prezzo netto della consegna ritardata. Lehmman natur si riserva il diritto di dimostrare che si sono verificati danni maggiori. Al fornitore spetta il diritto di dimostrare che non si è verificato danno alcuno o solo un grado significativamente inferiore.

IV. Prestazioni, consegna, trasferimento del rischio, ritardo dell'accettazione

Il fornitore non ha diritto, senza il nostro previo consenso scritto, a far eseguire la sua prestazione in carico di terzi (come i subappaltatori). Il fornitore si assume il rischio di approvvigionamento per i suoi servizi, salvo diverso accordo espresso nei singoli casi (es. limitazione delle scorte).

Con riserva di un diverso accordo sulla destinazione, la consegna sarà effettuata al nostro magazzino in Hauptstraße 1, 41352 Korschenbroich-Glehn. Il rispettivo luogo di destinazione è anche il luogo di esecuzione per la consegna e qualsiasi prestazione successiva (obbligazione portabile).

La fornitura deve essere accompagnata da una bolla di consegna che specifichi la data (emissione e spedizione), il contenuto della consegna (numero articolo e numero) e il nostro codice dell'ordine (data e numero). Se la bolla di consegna è mancante o incompleta, non siamo responsabili per i ritardi derivanti dall'elaborazione e dal pagamento. Separato dalla bolla di consegna, dobbiamo inviarvi un avviso di spedizione corrispondente con lo stesso contenuto.

Il rischio di perdita accidentale e deterioramento fortuito della cosa si trasferisce con la consegna al luogo di esecuzione a lehmman natur. Nella misura in cui è stata concordata un'accettazione, ciò è decisivo per il trasferimento del rischio. Per inciso, in caso di accettazione, si applicano le disposizioni legali del contratto sul diritto del lavoro. Il trasferimento ovvero l'accettazione è lo stesso se lehmman natur sia in difetto di accettazione.

All'avvenimento del nostro ritardo di accettazione si applicano le disposizioni legali. Tuttavia, il fornitore deve offrire esplicitamente i propri servizi a lehmman natur, anche se sia stato concordato un calendario specifico o determinabile per un'azione o una cooperazione da parte nostra (ad esempio, fornitura di materiale di imballaggio). Éncappi lehmman natur in difetto di accettazione, il fornitore di conseguenza può richiedere le sue spese aggiuntive in base alla normativa di sostituzione (art. 304 CC).

V. Prezzi e condizioni di pagamento

Il prezzo indicato nell'ordine è vincolante. Tutti i prezzi sono comprensivi d'imposta di legge, salvo diversa indicazione.

Salvo quanto diversamente concordato nei singoli casi, il prezzo comprende tutti i servizi e prestazioni accessorie del fornitore, nonché tutti i costi accessori (ad esempio, imballaggio adeguato, costi di trasporto compresa qualsiasi assicurazione di trasporto e di responsabilità civile).

Il prezzo concordato - in assenza di qualsiasi altro accordo individuale - è dovuto entro 35 giorni di calendario dopo la consegna completa e le prestazioni (incluso qualsiasi accettazione concordata) e la ricezione di una regolare fattura per il pagamento. Ogni fattura deve essere contrassegnata con il numero di lotto/d'ordine assegnato da lehmman natur e con il codice organismo di controllo corrispondente. In caso di bonifico bancario, il pagamento è considerato effettuato in tempo se l'ordine di trasferimento di lehmman natur è ricevuto dalla nostra banca prima dei termini di pagamento; lehmman natur non è responsabile per eventuali ritardi causati dalle banche coinvolte nella transazione di pagamento.

lehmman natur non è debitrice di eventuali interessi di mora. Le disposizioni legali si applicano al ritardato pagamento.

lehmman natur concede naturalmente i diritti di compensazione e di ritenzione nonché l'eccezione sull'inadempimento di contratto nella misura legale. In particolare, lehmman natur ha il diritto di trattenere i pagamenti dovuti, a condizione che lehmman natur abbia ancora richieste di prestazioni incomplete o difettose nei confronti del fornitore.

Il fornitore ha diritto di compensazione o di ritenzione solo sulla base di domande riconvenzionali legalmente stabilite o incontrastate.

VI. Condizione delle merci

Se non diversamente concordato espressamente per iscritto tra lehmman natur e il fornitore in singoli casi, per quanto riguarda la qualità della merce da consegnare a lehmman natur dal fornitore vige quanto segue:

1. Leggi cogenti, regolamenti, direttive:

Il fornitore garantisce che i beni da lui consegnati a lehmman natur siano conformi alle leggi, ai regolamenti e alle direttive in vigore nella Repubblica Federale di Germania nella loro versione attuale e sono commercializzabili secondo la legge tedesca. In particolare (ma non esclusivamente) devono essere osservate le seguenti norme:

Regolamento (CEE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici

Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e il controllo

Regolamento (CE) n. 1935/2004 relativo ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Regolamento 10/2011 sui materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Regolamento 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (Lebensmittel-Informationsverordnung - LMIV)

Regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari

Regolamento 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati

Regolamento 1830/2003 sulla tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati e sulla tracciabilità di alimenti e mangimi prodotti da organismi geneticamente modificati

Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi generali e i requisiti della legislazione alimentare e della sicurezza alimentare, ad es. tracciabilità di alimenti e mangimi

Direttiva 2003/89/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari (Regole di etichettatura allergeni)

Regolamento 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari

Regolamento sull'autorizzazione degli additivi alimentari a scopi tecnologici (ZZuIV)

Regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale

Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

Regolamento 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Regolamento di esecuzione 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati

Regolamento di esecuzione 594/2013 che modifica il regolamento 543/2011 per quanto riguarda le norme di commercializzazione nel settore ortofrutticolo e rettifica lo stesso regolamento

Regolamento di esecuzione 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

Regolamento 315/93 che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari

Regolamento 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari

Regolamento 1333/2008 sugli additivi alimentari

Inoltre, per il mercato tedesco, in particolare nella versione rispettivamente vigente:

- LMIV (regolamento informazioni alimentari)
- FertigPackV (regolamento sul confezionamento)
- LKV (regolamento sull'identificazione del lotto)
- ZZuV (regolamento di approvazione degli 'additivi)
- PAngV (regolamentazione sull'indicazione dei prezzi)
- LMHV (regolamento sull'igiene alimentare)
- RHmV (regolamento sulle quantità di residui massimi)

Norme di commercializzazione

Devono essere rispettate anche le specifiche norme di commercializzazione del regolamento (UE) 543/2011 (parte B). Esse sono considerate come base specifica. Salvo diversamente concordato, le norme UNECE sono vincolanti. Per i prodotti non menzionati qui, i criteri di qualità si basano sulle norme UNECE (disponibili all'indirizzo: <http://live.unece.org/trade/agr/standard/fresh/FFV-StandardsE.html>). Se una norma UNECE per un prodotto non dovesse esistere, deve essere rispettata la norma di commercializzazione generale del regolamento (UE) n. 543/2011 (parte A).

2. Specifiche della merce/campione di prodotto:

Il fornitore si impegna a fornire a lehmman natur solo merci provenienti da aziende agricole che dispongono di un certificato GlobalGAP valido per il prodotto in questione. Il fornitore garantisce che i prodotti che consegna siano etichettati in conformità con regolamenti CE o la norma UNECE. Per le merci che devono essere etichettate nella vendita secondo determinati standard di qualità, il fornitore assicura di poter presentare il certificato corrispondente (Bio, Global GAP con GRASP, ecc.).

Inoltre, saranno rispettati i requisiti specifici della LEH per i prodotti biologici. (Sommaro dei limiti quantitativi più importanti, vedasi allegato).

Prima della consegna, il certificato biologico valido e il certificato Global GAP valido con GRASP devono essere inviati in lingua tedesca o inglese. L'indirizzo del produttore ovvero dell'associazione di produttori deve essere identificabile nel certificato Global GAP. Non sono ammessi certificati con indirizzi bloccati.

Il fornitore si impegna a inviare un campione rappresentativo, costituito da foglie e frutta, ad un istituto di prova accreditato e riconosciuto QS prima dell'inizio della fornitura. Il risultato di queste analisi deve essere messo a disposizione della lehmman natur GmbH gratuitamente e senza alcuna richiesta in tal senso. In alternativa, lehmman natur GmbH può anche commissionare il campionamento e

l'analisi, i costi saranno quindi addebitati al fornitore.

3. Prodotto alimentare biologico:

Il fornitore garantisce il rispetto del Regolamento (Regolamento CE n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici). In particolare, garantisce che i prodotti da lui forniti soddisfino i seguenti punti:

- La merce di produzione biologica consegnata a lehmann natur GmbH non contiene sostanze attive che non siano elencate e autorizzate nell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (CE) n. 889/08 del 5 settembre 2008. La documentazione sulla necessità di utilizzare le sostanze elencate nell'articolo 5, par. 1, del regolamento di esecuzione (CE) n. 889/08 deve essere messa a disposizione di lehmann natur GmbH su richiesta.
- Per la produzione degli articoli forniti, vengono consegnate solo materie prime o prodotti finiti che rispettino i requisiti di legge e che sono stati controllati per la loro qualità attraverso test a campione effettuati da istituti indipendenti e da noi stessi e che sono risultati commercializzabili a tale riguardo.
- Il valore limite per il bromuro inorganico in prodotti biologici di 5 mg/kg è rispettato, in caso di più alto contenuto di bromuro deve essere assicurato che il contenuto di bromuro complessivo sia di origine naturale.
- Nel caso in cui nello stabilimento siano prodotti sia articoli biologici che convenzionali il fornitore si impegna a separare i prodotti e le linee di produzione nello spazio o nel tempo al fine di evitare in modo affidabile la contaminazione.
- Siano soddisfatte tutte le condizioni per l'apposizione dei loghi da applicare ai prodotti (in particolare il marchio comunitario di qualità ecologica e il marchio biologico tedesco). Ciò include anche il fatto che l'uso, in particolare dei suddetti sigilli, sia stato richiesto e registrato dalla rispettiva autorità competente.

Il rispetto delle raccomandazioni della Società tedesca per l'igiene e la microbiologia (DGHM: www.dghm.org), comprende i valori limite microbiologici fino alla fine della data di scadenza del prodotto.

Il fornitore esibirà i seguenti documenti su richiesta:

- Certificati biologici dell'intera filiera
- Gli estremi del campo/lotto di coltivazione
- I pesticidi e i fertilizzanti utilizzati
- L'ultima coltura precedente nel campo/lotto di coltivazione (per colture annuali)
- Certificato biologico della stazione di imballaggio

lehmann natur GmbH risponde delle sue responsabilità attraverso un monitoraggio completo dei residui. Le analisi di laboratorio sono eseguite in laboratori certificati QS. Se due analisi indipendenti, sia nel campione A che nel campione B, rilevano sostanze attive non elencate nell'allegato II del rispettivo Eco-Regolamento UE in vigore e le cui cause non possono essere chiarite in modo esaustivo dal fornitore, il fornitore sarà bloccato con effetto immediato come fornitore di lehmann natur GmbH. Tutti gli accordi di acquisto stipulati sono pertanto nulli. In questo caso, lehmann natur GmbH si riserva il diritto di addebitare al fornitore tutti i costi che ne derivano, fatto salvo il diritto di far rivalere richieste di risarcimento per difetti o danni.

La società lehmann natur GmbH si riserva il diritto di ispezionare in qualsiasi momento senza preavviso i siti e i campi di produzione del fornitore, nonché il casellario del lotto principale. Il fornitore dichiara espressamente che a un rappresentante di lehmann natur GmbH sarà consentito in qualsiasi momento l'accesso in qualsiasi momento ai siti e ai campi elencati nel casellario del lotto.

4. Composti di ammonio quaternario

I composti di ammonio quaternario (CAQ), che possono essere presenti in detersivi per la pulizia delle superfici, disinfettanti/disinfettanti per le mani, ecc. oppure in agenti di rinforzo di impianti, sono soggetti a tolleranza zero e il loro uso è proibito. Il fornitore garantisce che non siano utilizzate sostanze/prodotti contenenti CAQ lungo tutta la catena di approvvigionamento. Il fornitore è tenuto a ispezionare regolarmente i suoi prodotti per individuare eventuali contaminanti.

Ulteriori requisiti per rimanenze sono disponibili nell'appendice del presente accordo.

5. Confezionamento:

Il fornitore garantisce che l'imballaggio in cui consegna i prodotti sia innocuo per l'uso con gli alimenti e che disponga di un corrispondente certificato di innocuità nonché di una specifica del produttore dell'imballaggio che può essere ispezionata da lehmann natur GmbH in qualsiasi momento.

Inoltre, il fornitore garantisce di aver debitamente pagato i diritti di licenza per l'imballaggio al gestore del sistema o al licenziante per gli imballaggi recanti il "punto verde" o un simbolo simile. In caso di pagamento di una commissione DSD, il fornitore invia a lehmann natur GmbH in allegato una conferma da lui firmata che le tasse saranno versate presso il numero di cliente specificato al Sistema Duale Tedesco (Duale System Deutschland).

Il fornitore deve assicurare che vengano rispettate tutte le normative UE applicabili in materia di imballaggio ed etichettatura (ordinanza sull'etichettatura dei lotti (LKV), ordinanza sulle informazioni alimentari (LMIV) e eventualmente ordinanza sui preconfezionati), in particolare anche che ogni confezione cartone/confezione riporti il n. del lotto. Garantisce inoltre che tutti i materiali di imballaggio direttamente correlati agli alimenti siano adatti al contatto diretto con gli alimenti confezionati. In particolare, si applicano i regolamenti: (CE) n. 1935/2004, (UE) n. 10/2011, regolamentazione sulle materie prime (BedGstV), DIRETTIVA 2002/72 / CE nella rispettiva versione consolidata, pubblicazioni attuali dell'Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi (BfR). Su richiesta, il fornitore dovrà fornire prova della conformità ai requisiti di legge e agli studi di migrazione in corso.

Il fornitore garantisce l'esistenza di un sistema per la tracciabilità dei materiali d'imballaggio (Regolamento 1935/2004) e che tutte le merci consegnate e i relativi materiali di imballaggio siano conformi alla direttiva europea 94/62 CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

6. Costituenti di oli minerali (MOSH/MOAH) negli alimenti:

Il fornitore adotta le misure appropriate per ridurre i componenti di oli minerali (MOSH/MOAH) nelle derrate alimentari. È necessario seguire un approccio basato sul principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable). Nel corso di questo processo, il fornitore persegue l'obiettivo che il contenuto dei componenti di olio minerale (MOSH / MOAH) negli alimenti siano, a lungo termine, al di sotto del limite di rilevamento specifico per i rispettivi alimenti. Le misure adottate comprendono sia i processi produttivi del fornitore/produttore e la situazione di carico delle materie prime, sia le possibilità di riduzione attraverso l'utilizzo di imballaggi adeguati (se necessario con funzione di barriera).

È necessario osservare i seguenti livelli massimi di olio minerale nei prodotti alimentari:

- MOSH C20-C25 (C35) max. 2 mg/kg
- MOAH C16-C25 (C35) max. 0,5 mg/kg

7. PVC/PVDC/composti clorurati e plastificanti

La confezione, l'inchiostro di stampa e l'inchiostro utilizzati sono esenti da PVC/PVDC/plastiche clorate così come plastificanti. Escluse sono le tracce tecnologicamente inevitabili.

8. Imballaggio primario in materiale riciclato

L'imballaggio primario non è costituito di materiale riciclato. Se si dovesse utilizzare materiale riciclato, il prodotto dovrà essere separato dall'imballaggio in cartone da un apposito sacchetto interno, ovvero da un corrispondente rivestimento interno del cartone esterno.

Per le marche private EDEKA e Netto MD vale quanto segue: uso di materiali di imballaggio certificati in modo sostenibile (FSC):

- Imballaggi primari di consumo o tutti i componenti dell'imballaggio di confezioni di consumo finale primarie, comprese etichette, adesivi, ecc. di legno, carta, cartone o cellulosa (tessuto) devono preferibilmente essere fatti di materiale riciclato certificato (FSC Recycled, "Blauer Engel" o simile). Se l'uso di materiale riciclato non è fattibile per motivi di qualità, è necessario utilizzare fibra vergine certificata FSC. Il materiale di imballaggio utilizzato deve essere certificato secondo gli ultimi standard FSC (FSC 100%, FSC Recycled, FSC Mix), "Blauer Engel" o standard equivalenti.
- Imballaggi secondari (trasporto/reimballaggio) comprese etichette, adesivi, ecc. di legno, carta, cartone o cellulosa (tessuto) devono essere fatti di materiale riciclato e certificati secondo l'attuale FSC (FSC Recycled), "Blauer Engel" o standard equivalenti. Se l'uso di materiale riciclato non è fattibile per motivi di qualità, sono richiesti controlli individuali.
- Quando si utilizza materiale riciclato (incluse miscele), non devono essere trasferiti al cibo né l'olio

minerale né i componenti dell'olio minerale. Per un'analisi corrispondente, è necessario utilizzare il metodo di misurazione più preciso e sensibile.

9. Organismi geneticamente modificati (OGM):

Conformemente al Regolamento (CE) n. 1829/2003 e al Regolamento (CE) n. 1830/2003, il fornitore garantisce di non eseguire la fornitura di prodotti contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati (OGM). Ciò esclude la contaminazione accidentale o tecnicamente inevitabile con materiale geneticamente modificato fino a un valore soglia dello 0,9%.

10. Metodo di allevamento CMS per prodotti biologici

Il fornitore garantisce che il metodo di allevamento "Cytoplasmic Male Sterility" (CMS) sia evitato per gli articoli biologici.

11. Nuovi metodi di allevamento per i prodotti biologici

Il fornitore garantisce che i prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologica sono prodotti senza l'utilizzo dei cosiddetti "nuovi metodi di allevamento". Poiché i nuovi metodi di allevamento sono in particolare i cosiddetti "metodi di modifica del genoma", come ad esempio

ODM (mutagenesi diretta da oligonucleotidi)

- RTDS /rapid traid development system)
- CRISPR/Cas
- ZFN (nucleasi con dita di zinco)
- TALEN (Transcription activator-like effector nuclease)
- Innesto (combinazione della tecnica classica con ingegneria genetica)
- Agro-infiltrazione

Così come altri metodi biologici molecolari comparabili per la rimozione, l'inserimento e/o l'alterazione del DNA.

12. Tracciabilità:

Il fornitore garantisce che l'etichettatura sulla vaschetta o sulla confezione del prodotto assicuri che

1. l'operazione di imballaggio e
2. l'impresa produttrice

siano sempre rintracciabili. Il fornitore assicura che sia la merce consegnata che l'imballaggio siano soggetti ad un sistema di tracciabilità, che consenta di rintracciare una partita del subfornito-

re/produttore (Regolamento UE 178/2002 e Regolamento 1935/2004). Questo punto si applica anche alle merci non certificate Global GAP. Il fornitore assicura inoltre che sarà in grado di fornire tutte le informazioni sulla tracciabilità, in particolare il produttore della merce consegnata e i relativi numeri Global GAP associati, su richiesta entro quattro ore dal ricevimento della richiesta.

Se, in caso di superamento di un valore limite per i pesticidi o di determinazione di una fertilizzazione non consentita, non è possibile assegnare l'azienda produttrice, la merce completa del fornitore che ci fornisce viene immediatamente bloccata.

13. Modalità di conservazione e trasporto

Il fornitore deve garantire che tutti i magazzini e i centri di imballaggio siano certificati secondo gli standard di un sistema di gestione della qualità riconosciuto a livello internazionale, ad es. IFS o BRC. Su richiesta, il fornitore metterà a disposizione i certificati corrispondenti. Il fornitore garantisce inoltre la conformità ai requisiti del Regolamento (CE) n. 852/2004 per il trasporto di merci.

Il fornitore si impegna a conservare e trasportare tutte le merci nell'ambito della temperatura ottimale per il rispettivo gruppo di prodotti fino alla consegna. Le parti convengono che i difetti di qualità che si verificassero dopo la consegna (in particolare i danni da freddo) possano essere individuati in alcuni casi solo dopo un differimento e che pertanto possano i reclami possono essere presentati solo dopo un certo periodo di tempo. Tali reclami posticipati non comportano una perdita dei diritti di prestazione e/o di garanzia di lehmman natur GmbH. In casi speciali e secondo quanto richiesto da lehmman natur GmbH, tutte le merci devono essere sottoposte a un controllo della qualità della produzione adeguato e documentato. Se necessario, i risultati devono essere resi disponibili a lehmman natur GmbH. Il fornitore garantisce che i veicoli che trasportano prodotti soggetti a controllo della temperatura siano dotati del rilevatore di temperatura richiesto. I protocolli del registratore di temperatura sono forniti su richiesta.

14. Food defense (protezione del prodotto):

Il fornitore conferma di aver stabilito un sistema per prevenire per quanto possibile "manipolazioni deliberate" e "sabotaggi" dei prodotti. Fanno parte di questo sistema le responsabilità definite all'interno dell'azienda per la protezione del prodotto, un'analisi dei rischi specifica dell'azienda e la formazione dei dipendenti. Nel caso l'azienda dovesse avvalersi dei servizi forniti da terzi nella fornitura (ad esempio subappaltatori per: trasporto, lavorazione, ecc.), sarà assicurato che anche queste aziende dispongano di una procedura per la protezione del prodotto.

15. Food Fraud (autenticità del prodotto alimentare)

Le parti sostengono il "Codice di buona pratica dei prodotti organici" per l'iniziativa antifrode con i seguenti obiettivi:

- Tutti gli attori della catena della creazione del valore aggiunto - produttori, trasformatori e rivenditori – si assumono la responsabilità sociale per l'ambito di loro competenza al fine di mantenere e tutelare l'integrità nell'intero settore.

- Tutti gli attori sono attivi nel proprio settore e contribuiscono all'ulteriore sviluppo di progetti nell'agricoltura biologica.
- Tutti gli attori lavorano con relazioni sostenibili e prezzi equi nell'intera catena della creazione del valore aggiunto.
- Tutti gli attori concordano sulla completa trasparenza della catena della creazione del valore aggiunto e la comunicano pubblicamente.
- Tutti gli attori si adoperano ad una comunicazione aperta in tutte le questioni pertinenti tra di loro, nonché con gli organismi e alle autorità di controllo.
- Tutti gli attori sostengono l'armonizzazione del sistema di produzione biologica alimentare e agricola e la gestione delle infrazioni.
- Tutte le parti interessate devono istituire un sistema di gestione della qualità che tenga conto delle esigenze specifiche della produzione biologica e garantisca l'autenticità dei prodotti biologici.

VII. Fornitura difettosa

I diritti di Lehmann Natur in caso di difetti materiali e vizi legali delle merci (inclusa consegna errata e inferiore, installazione errata, assemblaggio difettoso, istruzioni operative o d'utilizzo) e altre violazioni del dovere da parte del fornitore sono regolati dalle disposizioni di legge, salvo sia diversamente indicato di seguito.

In conformità con le disposizioni di legge, il fornitore è responsabile in particolare per garantire che le merci, al trasferimento del rischio nei nostri confronti, siano conformi alla qualità concordata, vale a dire almeno secondo il paragrafo VI. sui presupposti previsti in queste condizioni di acquisto. In ogni caso, i termini dell'accordo sono quelli delle descrizioni dei prodotti che sono oggetto del rispettivo contratto o sono inclusi in esso allo stesso modo delle presenti CGA, in particolare per l'assegnazione o il riferimento nel nostro ordine. Non fa alcuna differenza se la descrizione del prodotto provenga da parte nostra, dal fornitore o da un produttore preliminare.

Le disposizioni di legge (art. 377, 381 Cod. Comm. tedesco) si applicano all'obbligo di investigare e dare preavviso dei difetti, con la seguente condizione: Il nostro obbligo d'ispezione è limitato a difetti che risultino evidenti durante il nostro controllo delle merci in entrata sotto esame esterno, compresi i documenti di consegna (ad esempio danni di trasporto, consegna errata o mancata), o che possano essere identificati durante il nostro controllo di qualità tramite campionamento. Nella misura in cui l'accettazione è stata concordata nel caso di prodotti lavorati, non vi è alcun obbligo di controllo. Inoltre, dipende dalla misura in cui un'indagine sia fattibile, tenendo conto delle circostanze del singolo caso nel normale corso della commercializzazione. Il nostro obbligo di richiamo dei difetti scoperti successivamente rimane inalterato. Fermo restando il nostro obbligo di ispezione, il nostro reclamo (avviso di difetto) dovrà in ogni caso essere considerato tempestivo e puntuale se inviato entro 2 giorni lavorativi dal rinvenimento o, in caso di difetti evidenti, dalla consegna.

Fatti salvi i nostri diritti di legge, vige quanto segue: se il fornitore non faccia fronte al proprio obbligo di adempimenti supplementari - a nostra discrezione eliminando il difetto (rettifica) o consegnando un articolo privo di difetti (sostituzione) - entro un periodo ragionevole da noi stabilito, possiamo rimediare al difetto stesso (ad es. un acquisto di copertura) e chiedere al fornitore il rimborso delle spese richieste per questo o un anticipo corrispondente. Se il servizio supplementare da parte del fornitore abbia avuto insuccesso o sia irragionevole per noi (ad esempio a causa di un'urgenza speciale o della minaccia di danni sproporzionati), non è richiesta alcuna scadenza; di tali circostanze, informeremo immediatamente il fornitore, e se possibile in modo anticipato.

Per il resto, in base alle disposizioni di legge è nostro diritto, in presenza di un vizio della cosa o di titolo, alla riduzione del prezzo di acquisto o alla rescissione del contratto. Inoltre, secondo le norme di legge il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese ci spettano di diritto.

Per il resto il fornitore è obbligato a pagare a lehmann natur un risarcimento forfettario di danni per ogni consegna di merci difettose nella misura di EUR 1.000,00 per singolo caso. Come caso individuale, si intende ogni singolo reclamo documentato da lehmann natur. Al fornitore spetta il diritto di dimostrare che non si sia verificato danno alcuno o solo un danno significativamente inferiore rispetto alla somma forfettaria di cui sopra. Il risarcimento forfettario sarà compensato per ogni ulteriore danno rivendicato da lehmann natur.

VIII. Regresso del fornitore

Le nostre rivendicazioni di legge per il ricorso all'interno di una catena di approvvigionamento (regresso del fornitore ai sensi degli art. 445a, 445b, 478 BGB) si aggiungono ai risarcimenti di difetti senza alcuna limitazione. In particolare, abbiamo il diritto di richiedere esattamente il tipo di prestazione supplementare (riparazione o sostituzione) da parte del fornitore, dovuta ai nostri clienti nei singoli casi. In questo la nostra opzione legale (art. 439 par.1 BGB) non ha limite.

Prima di riconoscere o soddisfare un reclamo fatto valere dal nostro cliente (incluso il rimborso delle spese secondo art. 445a par. 1, 439 par. 2 e 3 BGB), informeremo il fornitore e chiederemo una dichiarazione scritta con una presa di posizione e breve dichiarazione sui fatti. Se una dichiarazione motivata non sia presentata entro un ragionevole periodo di tempo e se non sia apportata alcuna soluzione concordata, la richiesta di irregolarità dovuta al nostro cliente, sarà considerata effettivamente da concedere. In questo caso, al fornitore spetta la controprova.

Le nostre pretese derivanti dal diritto di regresso nei confronti del fornitore si applicano anche se i prodotti difettosi siano stati ulteriormente da noi elaborati o da un altro contraente.

IX. Responsabilità civile del produttore

Se il fornitore è responsabile di un danno al prodotto, egli ci risarcirà da rivendicazioni di terzi nella misura in cui la causa sia stabilita all'interno della sua sfera di controllo e organizzazione e sarà responsabile della stessa.

Nel contesto del suo obbligo di indennizzo, il fornitore rimborserà le spese derivanti da o connesse a una richiesta di risarcimento da parte di terzi, compresi i ritiri da noi effettuati. Informeremo il fornitore, per quanto possibile e ragionevole, sul contenuto e dell'estensione delle misure di richiamo e gli forniremo l'opportunità di prendere posizione in merito. Ulteriori rivendicazioni di legge rimangono inalterate.

Il fornitore deve stipulare e mantenere un'assicurazione sulla responsabilità del prodotto con una copertura forfettaria di almeno 2 milioni di EUR per lesioni personali/danni materiali.

X. Obbligo di cautela e garanzia di qualità

Nel caso in cui il fornitore abbia indicazioni della presenza di difetti del prodotto o di altro tipo e/o che non sia garantita la commerciabilità delle merci, di questo lehmman natur ne sarà informata senza indugio. In questo caso, al fornitore non è consentito consegnare i prodotti contrattuali. Un rilascio dei prodotti può essere effettuato solo con il permesso per iscritto di lehmman natur. Il fornitore si impegna inoltre a notificare immediatamente tutte le contestazioni ufficiali relative ai prodotti per lehmman natur.

XI. Diritti di proprietà

Ci riserviamo i diritti di proprietà e diritti d'autore su illustrazioni, disegni, calcoli, istruzioni di esecuzione, descrizioni dei prodotti e altri documenti. Tali documenti devono essere utilizzati esclusivamente per il servizio contrattuale e devono essere restituiti dopo il completamento del contratto. I documenti devono essere tenuti segreti a terzi, anche dopo la conclusione del contratto. L'obbligo di segretezza scadrà solo se e nella misura in cui le conoscenze contenute nei documenti forniti siano diventate generalmente note.

Il trasferimento della merce a lehmman natur deve essere effettuato incondizionatamente e senza corrispettivo per il pagamento del prezzo. Tuttavia, se in singoli casi venga trasferita merce da un'offerta del fornitore condizionata al pagamento del prezzo di acquisto, il diritto di proprietà del fornitore scade al più tardi con il pagamento del prezzo di acquisto delle merci consegnate. Nel normale corso delle attività commerciali, rimaniamo autorizzati a rivendere i beni prima del pagamento del prezzo di acquisto, sulla base della cessione derivante da tale richiesta (in alternativa, la validità del semplice diritto di proprietà estesa alla rivendita). In ogni caso, ciò esclude tutte le altre forme di diritti di proprietà, in particolare l'estensione, il trasferimento di proprietà e l'estensione del diritto di proprietà ad ulteriori trasformazioni.

XII. Segretezza

Le parti concordano la massima segretezza sul contenuto del rapporto commerciale tra fornitore e lehmman natur.

In particolare, il fornitore si impegna a non rendere disponibili le informazioni riservate a terze parti esterne, in particolare alla stampa e/o altri media. Il fornitore renderà disponibili le informazioni riservate solo a coloro che sono responsabili della supervisione e dell'elaborazione dei rapporti contrattuali tra il fornitore e lehmman natur e che si sono impegnati espressamente e indefinitamente a segretezza nei confronti di terzi prima che abbiano accesso a tali informazioni. Questo deve essere documentato.

Il fornitore si impegna inoltre a utilizzare il contenuto e le informazioni riservate esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale con lehmman natur e altrimenti di utilizzarlo, in particolare indirettamente o contestualmente, senza il preventivo consenso scritto di lehmman natur.

Le "Informazioni riservate" ai sensi del presente accordo sono: tutte le informazioni, in particolare informazioni sui prezzi e sulla concorrenza, dati e documenti da o su lehmman natur e/o rapporti di consegna, indipendentemente dal fatto che si trattino di informazioni scritte o verbali su supporti di memorizzazione dati o altre informazioni materializzate e/o immateriali e se questa informazione sia etichettata come "confidenziale" o meno.

Le informazioni non riservate sono informazioni che sono state

- Conosciute pubblicamente al momento della loro divulgazione in modo dimostrabile o che diventano pubblicamente note dopo la loro divulgazione senza colpa del fornitore;
- Al momento della loro divulgazione, il fornitore ne è già a conoscenza o, a seguito della loro divulgazione, il fornitore sarà portato a conoscenza da una terza parte, la quale possa disporre legalmente di esse e che non sia tenuta al rispetto dei vincoli di segretezza nei confronti di lehmman natur
- Devono essere divulgate sulla base di requisiti legali o regolamentari. In tal caso, il fornitore ne rende immediatamente edotta lehmman natur, se consentito prima della loro divulgazione.

Per ogni singola violazione del fornitore o di una persona incaricata dal fornitore verso gli obblighi di riservatezza secondo paragrafo XII, lehmman natur ha il diritto di esigere dal fornitore il pagamento di una penale contrattuale di importo fino a 5.000,00 Euro. I principi del vincolo della continuazione sono esclusi. Il pagamento della pena contrattuale non esclude l'azione surrogatoria della rivendicazione di omissione o di compensazione dei danni al di là scaturiti e idoneamente comprovati. La penale contrattuale viene conteggiata per un possibile risarcimento dei danni. Al fornitore permane il diritto di provare che non si siano verificati danni pari o inferiori alla pena contrattuale richiesta.

XIII. Tutela della privacy

Nel contesto dello sviluppo del rapporto commerciale con il fornitore, lehmman natur tratta gli eventuali dati personali. La protezione di questi dati è per lehmman natur di notevole importanza. Il fornitore può ottenere informazioni sul trattamento dei dati personali nella dichiarazione sulla privacy per i

partner commerciali di lehmann natur, che è disponibile su Internet all'indirizzo <https://www.lehmann-natur.com/de/lehmann-natur/#c104>.

XIV. Prescrizione

Le reciproche rivendicazioni delle parti contraenti scadono in conformità con le disposizioni di legge, se non diversamente indicato di seguito.

In deroga all'art. 438 par.1 n. 3 BGB, il termine di prescrizione generale per i reclami per difetti è di 3 anni dal trasferimento del rischio. Nella misura in cui l'accettazione è stata concordata, il periodo di limitazione inizia con essa. Di conseguenza, il periodo di prescrizione di 3 anni si applica anche ai crediti derivanti da vizi legali, in base ai quali il periodo di prescrizione legale per azioni di rivendicazione di terzi (art.438 par.1 n. 1 BGB) rimane inalterato; in ogni caso, le rivendicazioni derivanti da vizi legali non saranno in alcun caso prescritte dalla legge fino a quando la terza parte potrà ancora far valere il diritto nei nostri confronti, in particolare a causa di un termine di prescrizione.

I termini di prescrizione del diritto di acquisto compresa l'estensione di cui sopra si applicano - nella misura legale - per tutte le richieste contrattuali di vizi. Nella misura in cui lehmann natur abbia diritto a richieste di risarcimento per danni a causa di un difetto, si applica il termine di prescrizione legale (artt. 195, 199 BGB), a meno che l'applicazione dei termini di prescrizione del diritto di acquisto in singoli casi porti ad un periodo di prescrizione più lungo.

XX. Legge applicabile e giurisdizione

Per queste CGA e il rapporto contrattuale tra lehmann natur e il fornitore, si applica la legge della Repubblica Federale di Germania ad esclusione della legge internazionale uniforme, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sulle vendite.

Se il fornitore sia un commerciante ai sensi del Codice di Commercio tedesco, persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, l'unica giurisdizione - anche internazionale - competente per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale è quella della nostra sede centrale a Meerbusch. Lo stesso vale se il fornitore è un imprenditore ai sensi dell'art.14 BGB. Tuttavia, in tutti i casi, abbiamo anche il diritto di agire nel luogo di adempimento dell'obbligo di consegna in conformità con queste CGA o con un accordo individuale prioritario o nel luogo di giurisdizione generale del fornitore. Le normative di legge, in particolare le competenze esclusive, rimangono inalterate.